

Regolamento per il funzionamento del Consiglio direttivo dell'Ente Parco

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio direttivo dell'Ente parco, in attuazione delle norme di Legge e dello Statuto.

Art. 2

Composizione e funzioni dell'organo

1. La composizione e le funzioni del Consiglio direttivo sono stabilite dalla Legge regionale e dallo Statuto dell'Ente parco.

2. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente del Parco l'esercizio di proprie funzioni, secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 3

Attività e deleghe

1. L'attività del Consiglio direttivo è collegiale.

2. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del Parco, che ne dirige e ne coordina l'attività. In caso di sua assenza o impedimento viene sostituito dai Vice-Presidenti, secondo l'ordine di età.

3. Il Presidente può delegare, ad altri membri del Consiglio direttivo, propri compiti di rappresentanza e di coordinamento dell'attività politico-amministrativa, anche con funzioni ordinate organicamente.

Art. 4

Sedute

1. Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta ogni mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e necessario.

2. L'organo si riunisce, di norma, presso le sedi del Parco. In via straordinaria, le sedute possono tenersi in qualsiasi altro luogo dell'area parco e dell'area contigua oppure svolgersi in modalità telematica, anche parziale, per comprovate esigenze o per necessità del momento.

3. Le sedute non sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio direttivo che può invitare ad assistere e/o intervenire soggetti precedentemente individuati.

Art. 5

Ulteriori partecipazioni alle sedute

1. Gli enti locali facenti parte della Comunità del Parco possono chiedere, di volta in volta e soltanto su argomenti specifici, di far assistere propri rappresentanti alle sedute del Consiglio direttivo, in qualità di uditori e senza diritto di intervento, tramite richiesta scritta preventiva da sottoporre al giudizio del Presidente.

2. Alle sedute partecipano il Direttore o il dirigente con funzioni vicarie o eventuale altro sostituto, il funzionario/istruttore addetto alla verbalizzazione e il funzionario/istruttore dell'Ufficio di supporto agli organi di governo.

3. I dipendenti, invitati dal Presidente, sono chiamati a partecipare alla seduta su titoli e argomenti specifici rientranti nella loro competenza. I dipendenti possono intervenire esprimendo loro valutazioni su materie che rientrano nelle conoscenze personali.

4. Il Consiglio direttivo può far svolgere comunicazioni informative e conoscitive da parte di esperti esterni, riguardo ad argomenti posti in discussione e su questioni di carattere tecnico-giuridico o tecnico-scientifico, indicando la presenza di tali interventi nella convocazione.

Art. 6

Convocazione e ordine del giorno

1. Le modalità e i tempi ordinari e straordinari di convocazione del Consiglio direttivo sono stabiliti dallo Statuto dell'Ente parco, il quale disciplina anche le richieste di convocazione straordinaria.

2. Nell'ordine del giorno sono indicati, con un numero progressivo, i diversi titoli costituenti distinte proposte di deliberazione. Nel caso di argomenti oggetto di sola discussione o comunicazione, la loro successione è stabilita nell'ordine del giorno tramite lettere dell'alfabeto, in un unico elenco insieme alle proposte di deliberazione.

Art. 7

Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione, complete di ogni loro parte, sono rese disponibili in rete, prima della seduta, nell'area riservata del sito istituzionale per la gestione, consultazione e conservazione degli atti amministrativi.

2. Una proposta di deliberazione può essere approvata solo se è stata resa disponibile alla consultazione preventiva dei componenti del Consiglio direttivo:

- a) almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta dell'organo in caso di convocazione ordinaria;
- b) almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta dell'organo in caso di convocazione straordinaria.

Art. 8

Svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. Il Consiglio direttivo può essere svolto anche parzialmente in modalità telematica, ovverosia con la possibilità di far partecipare alla seduta, da luoghi diversi, uno o più componenti dell'organo, che si avvalgono di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio-video a distanza.

2. La modalità telematica è attivata ogni qual volta sia necessario adottare misure di distanziamento sociale tra le persone e quando sia ritenuto utile ridurre gli spostamenti dei partecipanti e i costi connessi.

3. I componenti del Consiglio direttivo devono essere preventivamente informati sullo svolgimento della seduta in modalità telematica, anche parziale, con l'invio delle specifiche tecniche che consentano la loro connessione da remoto.

4. La partecipazione alle sedute in questa modalità presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- a) l'identificazione degli intervenuti attraverso riconoscimento audio/video;
- b) la reciproca, biunivoca, adeguata percezione audio-visiva tra tutti i membri;
- c) la possibilità di partecipare al dibattito in tempo reale e su un piano di perfetta parità, attraverso una adeguata conduzione delle riunioni che consenta interventi "a rotazione" e il dibattito tra i partecipanti;
- d) la simultaneità nelle espressioni di voto;

e) la sicurezza dei dati e delle informazioni (audio-video e testo), nonché la segretezza dei loro contenuti quando prevista.

5. Ai componenti del Consiglio direttivo è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto integrale delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché luogo non pubblico, né aperto al pubblico, garantendo – in ogni caso – l'adozione di accorgimenti e comportamenti che garantiscano l'assoluta riservatezza della seduta.

6. Le sedute del Consiglio direttivo in modalità telematica sono valide se gli strumenti utilizzati e le modalità di conduzione sono in grado di garantire l'effettiva compartecipazione, la collegialità delle decisioni, la sicurezza delle informazioni scambiate e, ove prevista, la segretezza dei contenuti.

7. Il Presidente dichiara nulla la votazione di un atto se insorgono problemi di connessione durante l'espressione della volontà dei componenti dell'organo. Il Presidente dichiara altresì conclusa la seduta e rimessa ad altra data in caso di perduranti criticità nel collegamento, dopo aver accertato l'impossibilità di un ripristino in tempi brevi.

Art. 9

Apertura della seduta

1. Lo Statuto definisce le norme per la validità della seduta, attraverso un minimo di componenti dell'organo che, con il loro intervento, consentano il raggiungimento del numero legale.

2. Il Presidente dichiara deserta la seduta nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero legale, trascorsa un'ora da quella stabilita nella convocazione. Anche in tale evenienza, si procede alla redazione del processo verbale con l'indicazione delle persone intervenute.

Art. 10

Astensione obbligatoria dalla seduta

1. I componenti del Consiglio direttivo debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri e di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del membro del Consiglio direttivo o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. I componenti del Consiglio direttivo che si trovino nei casi sopra indicati, si allontanano dalla sala immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, avvertendo il Direttore o il suo sostituto per la registrazione a verbale. Gli stessi non sono computati al fine della formazione del numero legale.

Art. 11

Discussione e presentazione di emendamenti

1. I titoli o argomenti vengono trattati secondo la sequenza dell'iscrizione stabilita nell'ordine del giorno della seduta. Il Consiglio direttivo può sempre votare inversioni, anticipazioni o posticipazioni di titoli e argomenti iscritti.

2. Il Presidente enuncia l'oggetto da trattare e, nel caso di proposte di deliberazione, dà lettura del loro dispositivo. L'eventuale illustrazione del titolo o dell'argomento è svolta dalla persona indicata dal Presidente.

3. Aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai membri del Consiglio direttivo che ne facciano richiesta o al Direttore o ad altri soggetti con diritto di intervento.

4. Durante la discussione, il Presidente e i membri del Consiglio direttivo possono presentare proposte di emendamento.

5. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originaria. Sono votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti integrativi o aggiuntivi.

6. L'approvazione di un emendamento implicante una modifica sostanziale della proposta in discussione comporta il rinvio della votazione della proposta medesima ad altra seduta, per acquisire il parere di regolarità tecnica. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di costi o una diminuzione di ricavi comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti il parere in ordine alla regolarità contabile.

7. In deroga al precedente comma, non si rinvia la proposta di deliberazione ad altra seduta se, in quella di approvazione, partecipano e sono in grado di esprimersi i dipendenti responsabili dei pareri di regolarità tecnica e/o contabile.

Art. 12 ***Votazioni***

1. Il Consiglio direttivo delibera con il voto favorevole del tipo di maggioranza stabilito dallo Statuto dell'Ente parco.

2. La votazione è sempre palese salvo eccezioni e si effettua, a discrezione del Presidente, per appello nominale o per alzata di mano. I voti di astensione si computano nel numero necessario a rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.

3. La votazione segreta ha carattere eccezionale e si attua soltanto – al di fuori della modalità telematica e se richiesta – nel caso di:

- a) nomine, designazioni o indicazioni di individui;
- b) discussioni o deliberazioni su questioni che comportino apprezzamenti riguardo a qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui.

4. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete, previa indicazione – da parte del Presidente – di due scrutatori scelti tra i membri del Consiglio direttivo. Dopo la verifica del risultato le schede devono essere distrutte.

5. L'immediata eseguibilità di una deliberazione:

- a) si limita agli atti urgenti;
- b) è dichiarata attraverso una votazione distinta e successiva all'approvazione o all'adozione dello stesso provvedimento;
- c) deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo.

Art. 13 ***Processo verbale***

1. Il Processo verbale è redatto in forma di sunto sostanziale dello svolgimento di ogni seduta, con verbalizzazione a cura del Direttore o del dirigente con funzioni vicarie o eventuale altro sostituto, coadiuvato da un funzionario/istruttore chiamato a stilare la traccia di testo riepilogativo dei fatti salienti e della sintesi degli interventi.

2. Il processo verbale è di norma approvato dal Consiglio direttivo nella successiva seduta. Il documento è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore e non è soggetto a pubblicazione.

3. Il processo verbale deve indicare:

- a) il giorno e l'ora di inizio della seduta, esplicitando la possibilità della partecipazione in modalità telematica;
- b) i nomi dei componenti dell'organo presenti all'appello di apertura, con le annotazioni di eventuali entrate successive ed uscite anticipate;
- c) i nomi di eventuali ospiti e il titolo della loro partecipazione;
- d) i nomi dei dipendenti chiamati a partecipare;
- e) il titolo delle proposte di deliberazione e degli argomenti trattati con la sintesi degli interventi e le eventuali dichiarazioni espressamente dettate a verbale;
- f) il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti di ogni votazione, precisando – per quelle in forma palese – i nomi collegati alle diverse espressioni di voto;
- g) l'eventuale insorgenza di problemi tecnici nel corso delle sedute in modalità telematica, con gli annullamenti e/o le ripetizioni della votazioni;

- h) il rinvio della discussione e/o approvazione dei punti all'ordine del giorno ad altra seduta per motivi di tempo o per altra ragione.

Art. 14
Deliberazioni

1. Le proposte di deliberazione – una volta approvate – sono convertite e conformate ad atto definitivo con l'inserimento delle modifiche e delle integrazioni scaturite durante la seduta del Consiglio direttivo.

2. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono:

- a) firmate digitalmente dal Presidente e dal Direttore, o loro sostituti durante la seduta in questione, come estratto del processo verbale;
- b) firmate digitalmente da chi esprime i pareri di regolarità tecnica e contabile;
- c) pubblicate tempestivamente all'Albo pretorio *on line* e comunque entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di svolgimento della relativa seduta.